

ALLEGATO

Nell'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:		Zona:	
Aringa		Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	
<i>Clupea harengus</i>		HER/1/2.	
Belgio	30		
Danimarca	28 550		
Germania	5 000		
Spagna	94		
Francia	1 232		
Irlanda	7 391		
Paesi Bassi	10 217		
Polonia	1 445		
Portogallo	94		
Finlandia	442		
Svezia	10 580		
Regno Unito	18 253		
CE	83 328		
Norvegia	74 995 ⁽¹⁾		
TAC	1 280 000		

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Contingente da prelevare nelle acque comunitarie a nord di 62°N.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62°N e zona di pesca
intorno a Jan Mayen (HER/*2A/JMN)

Belgio	30 ⁽²⁾
Danimarca	28 550 ⁽²⁾
Germania	5 000 ⁽²⁾
Spagna	94 ⁽²⁾
Francia	1 232 ⁽²⁾
Irlanda	7 391 ⁽²⁾
Paesi Bassi	10 217 ⁽²⁾
Polonia	1 445 ⁽²⁾
Portogallo	94 ⁽²⁾
Finlandia	442 ⁽²⁾
Svezia	10 580 ⁽²⁾
Regno Unito	18 253 ⁽²⁾

⁽²⁾ Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»